



COMUNE DI MINTURNO COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 119 del 06 febbraio 2019

Oggetto: Parere sul Programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione.

Il giorno 06 del mese di febbraio dell'anno 2019, presso lo studio del Presidente il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito per esprimere il parere su quanto in oggetto indicato.

Premesso

- che è stata ricevuta la bozza di Programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione con la proposta di delibera del Consiglio comunale;
- che le Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 6/CONTR/2005 del 15 febbraio 2005; Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 6/AUT/2008; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 355/2012/PAR, n. 51/2013/PAR, n. 236/2013/PAR e n. 178/2014/PAR, si sono espresse nel senso che vi è la *necessità di una (preventiva) e puntuale verifica dell'effettiva carenza di risorse interne all'ente locale, con conseguente onere di motivazione in relazione ai presupposti di fatto che hanno generato tale carenza, anche in termini di estensione temporale. Il difetto nell'accertamento è causa di eventuale responsabilità amministrativa per danno erariale (si rinvia, per esempio, a Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Piemonte, sentenza n. 89 del 21 maggio 2012)*;
- che quindi la principale preoccupazione della norma è quella di obbligare l'Ente ad una verifica preventiva della razionalità della scelta in termini di non duplicazione delle spese e quindi è necessaria la verifica dell'assenza, all'interno dell'amministrazione, di una figura professionale idonea allo

svolgimento dell'incarico e sulla necessaria temporaneità di quest'ultimo (cfr. SRC Lombardia, deliberazioni n. 534/2012/IADC, n. 37/2009 e n. 244/2008), presupposti da esplicitare nella motivazione del provvedimento di conferimento;

- che l'incarico deve avere *natura temporanea, in quanto conferito allo scopo di sopperire ad esigenze di carattere temporaneo per le quali l'amministrazione non possa oggettivamente fare ricorso alle risorse umane e professionali presenti al suo interno. Al riguardo, infatti, l'indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia considera l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa non rinnovabile e non prorogabile, se non a fronte di un ben preciso interesse dell'Amministrazione committente, adeguatamente motivato ed al solo fine di completare le attività oggetto dell'incarico, limitatamente all'ipotesi di completamento di attività avviate contenute all'interno di uno specifico progetto*" (Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, delibera n. SCCLEG/1/2012/PREV del 13 gennaio 2012; sul punto si veda anche SRC Lombardia, deliberazione n. 534/2012/IADC);

- che l'Ente locale, infatti, non può fare ricorso all'affidamento di incarichi a soggetti esterni per lo svolgimento di attività ordinarie, attribuibili a personale che dovrebbe essere previsto in organico, pena l'integrazione di una forma atipica di assunzione, con conseguente elusione delle disposizioni in materia di accesso all'impiego nelle Pubbliche amministrazioni, nonché di contenimento della spesa di personale (si rinvia alla citata delibera n. SCCLEG/1/2012/PREV del 13 gennaio 2012);

- che il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 6, comma 7 ha stabilito che, al fine di valorizzare le professionalità interne alle p.a., a decorrere dal 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009.

Tutto ciò premesso,

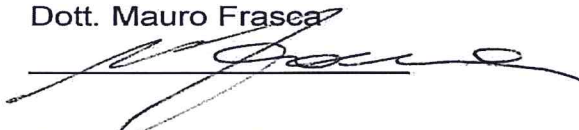
esprime

parere favorevole all'approvazione del Programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione.

Resta inteso che il conferimento di un incarico di consulenza ad un professionista esterno, qualificabile in termini di contratto d'opera, di appalto di servizi, o in altra forma di contratto di lavoro c.d. flessibile, richiede il preventivo accertamento dei presupposti legislativi atti a dimostrare la carenza interna di professionalità, l'assenza di duplicazione di costi a carico dei bilanci pubblici e la temporaneità dell'attività richiesta al professionista esterno (pena l'integrazione di ipotesi, anche tipizzate, di responsabilità amministrativo-contabile) e il rispetto dei limiti di spesa come evidenziato in premessa.

L'Organo di revisione economico – finanziaria

Dott. Mauro Frasca



Dott.ssa Nora Cacciotti



Dott. Pierpaolo Pandozzi

